

**Allegato "A" al n.25376 di raccolta
TERME DI ACQUI - S.P.A.**

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "TERME DI ACQUI - S.P.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha la sua sede legale in Acqui Terme.
2.2 Potranno essere in qualunque tempo istituite, con deliberazione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, rappresentanze ed altre sedi secondarie in Italia e/o all'estero.

Articolo 3

Durata

3. La durata della società è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).

Articolo 4

Oggetto

4.1 La società, nell'ambito della normativa di settore, ha per oggetto lo sfruttamento e la valorizzazione, in via diretta e/o indiretta, di tutte le acque termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nel comprensorio dell'acquese, la gestione di Stabilimenti ed esercizi di cura, turistici, ricreativi ed alberghieri, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici, sia direttamente sia per il tramite di accordi contrattuali con operatori specializzati, esterni alla Società. Può altresì organizzare convegni, promuovere dibattiti, studi interessanti l'ambito termale sia sotto il profilo terapeutico sia sotto l'aspetto giuridico che storico.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può eseguire o fare eseguire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, studi, ricerche, progetti, consulenze (nel rispetto delle norme di legge in materia di tutela dell'esercizio delle professioni c.d. protette), assumere concessioni, eseguire attività di gestione di beni anche immobili, realizzare opere rientranti nell'oggetto sociale medesimo.

4.3 Per la realizzazione delle attività sociali la società può avvalersi delle prestazioni dei propri azionisti.

4.4 La società può compiere tutte le operazioni societarie, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche, anche a favore di terzi.

4.5 A titolo esemplificativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare qualsiasi attività o

operazione di tipo immobiliare, quali la costruzione e/o ristrutturazione di alberghi, ristoranti, centri termali e/o di wellness, sale giochi, centri turistico/ricettivi e ludico-ricreativi nonché di tipo infrastrutturale, atte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività globali dell'Azienda.

All'uopo può compiere tutti quegli atti che, direttamente e/o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei suddetti fini inclusa, ove ritenuta opportuna o necessaria la selezione di partners.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 30.686.523,35 (trentamilioniseicentottantaseimilacinquecentoventitré virgola trentacinque) diviso in numero 1.366.883 (unmilionetrecentosessantaseimilaottocentottantatré) azioni da Euro 22,45 (ventidue/45) cadauna.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

6.4 In caso di richiamo, da parte dell'organo amministrativo, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dagli azionisti nei termini fissati decorrerà a carico degli azionisti morosi e a favore della società l'interesse sulle somme dovute nella misura del saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art.21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società può emettere prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili.

8.2 I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 10

Finanziamenti

10. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Il trasferimento delle azioni o di qualsivoglia dei diritti ad esse pertinenti è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri azionisti.

11.2 L'offerta in vendita delle azioni o dei relativi diritti deve essere diretta per iscritto all'organo amministrativo e depositata presso la sede sociale e deve contenere il prezzo richiesto, le modalità e le condizioni tutte.

11.3 L'organo amministrativo deve, entro otto giorni dalla data del deposito della suddetta offerta, interpellare gli azionisti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendano rendersi acquirenti delle azioni o dei diritti offerti.

11.4 La prelazione non potrà essere esercitata per una parte soltanto delle azioni o dei diritti offerti in vendita, ma potrà peraltro essere esercitata da uno o più azionisti congiuntamente, entro 60 giorni dalla data di offerta della prelazione stessa mediante raccomandata A/R. Gli stessi azionisti provvederanno a ripartirsi fra loro la totalità delle azioni o relativi diritti offerti in vendita in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa intesa.

11.5 L'organo amministrativo dovrà comunicare per iscritto all'azionista offerente, entro e non oltre novanta giorni dal deposito dell'offerta presso la sede sociale, i nominativi degli azionisti obbligatisi all'acquisto, consentendo il trasferimento delle azioni o relativi diritti.

11.6 In difetto di tempestiva comunicazione scritta, l'azionista offerente è libero di alienare a terzi le azioni offerte purché non oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma precedente, ad un prezzo non inferiore a quello proposto, con le modalità ed alle condizioni di vendita di cui all'offerta in prelazione.

11.7 L'azionista che intenda trasferire a terzi le azioni di sua proprietà ha l'obbligo di darne comunicazione all'organo amministrativo il quale, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione, dovrà accordare il trasferimento ovvero, in caso di diniego, indicare altro od altri soggetti impegnati

all'acquisto al prezzo come sopra stabilito.

11.8 La società, e per essa il suo organo amministrativo, rifiuterà l'iscrizione nel Libro dei Soci nel caso di alienazione di azioni avvenuta senza l'esperimento della procedura sopra specificata, e comunque in violazione del diritto di prelazione spettante agli azionisti.

Articolo 12

Recesso

12.1 Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge. Non hanno diritto di recedere i soci che hanno approvato le deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 32.2 del presente statuto;
- c. deliberare, su parere dell'organo amministrativo, circa l'indirizzo strategico - aziendale.
- d. autorizzare l'acquisto o la cessione totale o parziale di quote partecipative in altre società che svolgano attività previste nell'oggetto sociale.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso dei sindaci e degli amministratori o dell'amministratore unico, nonché la fissazione dell'importo complessivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, inclusi i membri investiti di particolari cariche, oltre alla definizione dell'importo del gettone di presenza;
- d. le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

14.3 L'importo complessivo da destinare alla retribuzione dell'organo gestionale della società ai sensi del precedente art. 14.2, deve, in ogni caso, risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:

- a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli eventuali Amministratori delegati di cui all'articolo 34.1 ovvero il trattamento retributivo lordo annuo dell'amministratore unico non può, in nessun caso, superare il limite di cui alle normative statali o regionali vigenti nel tempo;
- b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolari cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non potranno, in ogni caso, superare l'importo unitario di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge Regione Piemonte n. 2 del 08 febbraio 2010, per un numero massimo di dodici sedute annue o il diverso importo stabilito dalle normative statali o regionali vigenti nel tempo.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, inclusi l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'art. 8 del presente statuto.
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

16.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o

di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea;
- b. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c. gli argomenti all'ordine del giorno;
- d. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nel quotidiano: "La Stampa" di Torino.

16.6 Sino a quando la società non farà ricorso al mercato dei capitali di rischio l'assemblea potrà altresì essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblee di seconda convocazione

17. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

19.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 20

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

20.2 Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a. le modifiche dello Statuto Sociale;
- b. la trasformazione della società;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. l'emissione di azioni privilegiate.

20.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Gli azionisti assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 21

Norme per il computo dei quorum

21.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera la parte del capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, ove siano emesse.

21.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma ad esse non spetta il diritto di voto.

21.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

21.4 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. L'intervenuta mancanza del quorum costitutivo, dopo l'inizio dell'assemblea, impedisce lo svolgimento della votazione; in tal caso il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate fino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Articolo 22

Rinvio dell'assemblea

22. Gli azionisti intervenuti all'assemblea che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea stessa a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente in-

formati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

23.1 Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c., devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

23.2 Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo questo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura corrispondente al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente.

23.3 Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

23.4 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nel libro dei soci gli azionisti che ancora non vi siano iscritti.

23.5 Gli azionisti che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati in assemblea.

Articolo 24

Rappresentanza del socio in assemblea

24.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., gli azionisti possono partecipare alle assemblee anche mediante soggetti da essi delegati. I delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 Se l'azionista ha conferito la delega ad un ente diverso da una persona fisica, il legale rappresentante di questo rappresenta l'azionista in assemblea.

In alternativa, l'ente delegato può all'uopo indicare un suo amministratore, dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4 Lo stesso delegato non può rappresentare più di venti azionisti.

24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti né a membri degli organi amministrativo e di controllo della società.

24.6 Le deleghe non possono altresì essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti o membri degli organi amministrativi o di controllo.

Articolo 25

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da chi ne fa le veci. In difetto l'assemblea elegge il suo Presidente.

25.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

25.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure, che possono però essere modificate con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.5 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 26

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

26.2 Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 27

Modalità di voto

27.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

27.2 Il voto per corrispondenza non è ammesso.

Articolo 28

Assemblee speciali

28.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare di tali azioni o strumenti finanziari ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

28.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

28.3 L'assemblea speciale:

- a. nomina e revoca il rappresentante comune della categoria di pertinenza;
- b. approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria;
- c. delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d. delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- e. delibera sulle altre materie di interesse comune della categoria.

28.4 La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soggetti che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di voto esprimibili nell'assemblea stessa.

28.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme dettate dalla legge o dal presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria.

28.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni di propria emissione, non può partecipare alle rispettive assemblee speciali.

28.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di intervenire alle assemblee speciali, essendone preventivamente informati.

28.8 Le delibere delle assemblee speciali sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c..

28.9 Al rappresentante comune, ove nominato, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

28.10 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 29

Annullamento delle deliberazioni assembleari

29. L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale e dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, che possiedano, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. (art. 2377 comma 3° c.c.)

Articolo 30

Organo amministrativo

30.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

30.2 Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

Per il primo triennio di nomina la parte riservata è ridotta ad un quinto.

Articolo 31

Presidente del Consiglio di Amministrazione. Segretario

31.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi di sua assenza od impedimento. In casi di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.

31.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre, il Presidente esercita i poteri relativi all'attività gestionale nei limiti a Lui attribuiti dal consiglio di Amministrazione.

31.3 Il Consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

31.4 Il Presidente ed il Segretario firmano i verbali delle riunioni del consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

Articolo 32

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

32.1 La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

32.2 L'organo amministrativo deve richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2364 primo comma, n.5 c.c., la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti delle seguenti operazioni:

a. cessione o conferimento dell'azienda o di rami d'azienda di pertinenza dell'impresa sociale sia a terzi che a società

controllate, incluse società appositamente costituite o collegate;

- b. assunzione di partecipazioni in altre imprese o società di valore superiore al cinquanta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio;
- c. cessione totale o parziale di partecipazioni detenute dalla Società in altre imprese o società;
- d. eventuale nomina di un Direttore Generale.

32.3 Le decisioni relative alle materie specificate di seguito sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo. Non sono quindi delegabili oltre alle attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, 2506bis, cod.civ. le seguenti deliberazioni relative a:

- a. approvare il piano pluriennale industriale, degli investimenti e delle iniziative promozionali, i budget annuali e le variazioni di rilevanza strategica a tali piani e/o budget;
- b. approvare gli atti, le revisioni e/o modifiche in relazione alle procedure di evidenza pubblica per la selezione di eventuali Partners da associare nell'esercizio dell'impresa;
- c. cessione e permuta di cespiti aziendali, compravendita e permuta di beni immobili e di diritti reali immobiliari, aventi un valore pari o superiore a Euro 200.000,00;
- d. eventuale nomina del Direttore Generale e attribuzione, revoca o modifica delle deleghe allo stesso conferite; definizione dei contenuti del relativo rapporto contrattuale che necessariamente contempli modalità di retribuzione, almeno in parte, correlate al raggiungimento di obiettivi annualmente stabiliti;
- e. attribuzione, revoca o modifica delle deleghe conferite al Presidente ed eventualmente ad altro componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei relativi compensi;
- f. stipula di contratti e in generale assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura che abbiano una durata superiore a nove anni e comportino a carico della Società l'assunzione di impegni e/o debiti superiori a Euro 250.000,00;
- g. concedere e acquisire finanziamenti di qualsiasi genere, concedere garanzie reali e personali, rilasciare lettere di "patronage", nell'interesse della Società, di importo superiore a Euro 100.000,00;
- h. ogni e qualsiasi deliberazione attinente a rapporti tra la società e i soci e/o loro società controllate, controllanti o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..
- i. l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanza ed uffici in Italia e /o all'estero.

Articolo 33

Requisiti di professionalità e competenza

33.1 Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministra-

zione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b. attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui all'oggetto sociale;
- c. attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
- d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui all'oggetto sociale.

33.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

33.3 La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa, ai sensi dell'art. 2403 c.c., al Collegio Sindacale che vi provvede una volta intervenuta la nomina degli amministratori.

Articolo 34

Organi delegati

34.1 Il Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti di cui all'art.32.3 del presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni al Presidente ed eventualmente ad altro componente determinandone i poteri e la relativa remunerazione;

34.2 La delega dovrà riguardare settori organici di competenze e dovrà determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati;

34.3 La determinazione del compenso agli organi delegati dovrà tenere conto, oltre che del limite complessivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14.2 lett. C del presente Statuto, dell'ampiezza e dell'importanza delle deleghe conferite e dovrà inoltre contemplare una quota retributiva, non inferiore al trenta per cento dell'importo complessivo, legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added -EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente stabiliti con il consenso degli azionisti.

I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10% (dieci per cento) del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge Regione Piemonte n.2 del 08 febbraio 2010 o la diversa percentuale stabilita dalle normative statali o regionali vigenti nel tempo.

La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordi-

naria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica.

Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni né contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall'incarico ovvero in caso di recesso anticipato.

34.4 L'attribuzione delle deleghe può intervenire esclusivamente a favore di amministratori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 33.1 e 33.2 del presente Statuto.

34.5 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo sull'amministrazione della Società e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe conferite, oltre che il potere di revocare le deleghe stesse.

34.6 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 comma quarto, c.c..

34.7 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

34.8 E' ammessa la nomina da parte dell'Organo Amministrativo della società, di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni.

Articolo 35

Direttore Generale

35.1 L'organo amministrativo può, previa autorizzazione assembleare, nominare un Direttore Generale attribuendogli deleghe connesse al potere gestorio della Società.

35.2 Il Direttore Generale dovrà comunque avere un incarico triennale ed essere prescelto, previo esperimento di modalità di selezione idonee a garantire la professionalità e la competenza, tra le persone estranee all'organo amministrativo.

35.3 Il Direttore Generale riferisce direttamente all'organo amministrativo ed assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'organo amministrativo.

Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al successivo comma 35.4, spettante al Direttore Generale non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attività della società di riferimento in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge Regione Piemonte n.2 del 08 febbraio 2010 o dalle normative statali o regionali vigenti nel tempo.

35.4 Una parte non inferiore al trenta per cento del compenso va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi del

precedente art. 34.3.

I fringe benefit riconosciuti ai direttori generali non possono superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge Regione Piemonte n. 2 del 08 febbraio 2010 o la diversa percentuale stabilita dalle normative statali o regionali vigenti nel tempo.

Articolo 36

Verbalizzazioni Organo Amministrativo

36.1 Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono fatte constare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Articolo 37

Delibere dell'Organo Amministrativo

37.1 L'Organo Amministrativo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. Esso deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza degli amministratori o da due sindaci effettivi.

37.2 La convocazione sarà fatta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dagli atti sociali di ciascun amministratore e sindaco effettivo.

37.3 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica da spedire, almeno 2 giorni prima, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

37.4 Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del quorum costitutivo, ma non sono computati ai fini del quorum deliberativo.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

37.5 Le riunioni dell'organo amministrativo possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.3 del presente statuto.

37.6 Le riunioni dell'organo amministrativo sono validamente costituite qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

37.7 Le riunioni dell'organo amministrativo sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età ovvero dall'Amministratore Unico.

37.8 Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società sia in qualità di attrice, che di convenuta o di semplice istante di fronte ad ogni Autorità ed ai terzi spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione od a chi ne fa le veci, con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria, compresi i giudizi arbitrali rituali ed irritali ed i ricorsi amministrativi.

38.2 La firma sociale spetta, inoltre, al Consigliere delegato - relativamente alle materie per le quali la delega sia stata eventualmente conferita - ed al Direttore Generale, se nominato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

38.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e nei limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 39

Collegio sindacale

39.1 Il collegio sindacale è costituito da un Presidente che lo presiede e da due Sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Per il primo triennio di nomina la parte riservata è ridotta ad un quinto.

39.2. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

39.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Non potranno essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non dovranno comunque essere legati ad alcuno dei soci da un rap-

porto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

39.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

39.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri effettivi. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta di questi.

39.6 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.3 del presente statuto.

39.7 Per quanto attiene ai compiti, alla responsabilità e agli emolumenti dei Sindaci si applicano le norme di legge regolanti la materia.

Articolo 40

Revisione legale dei conti

40.1 La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, nominati dall'Assemblea dei soci, iscritti nell'apposito Registro e qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere esercitata dal Collegio Sindacale se costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

40.2 Il corrispettivo del revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

40.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

40.4 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Articolo 41

Informativa sociale

41.1 L'organo amministrativo provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa dell'organo amministrativo, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti dell'organo amministrativo, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.

41.2 L'organo amministrativo provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.

In particolare la relazione sulla gestione deve indicare le linee della politica retributiva nei confronti degli ammini-

stratori da cui risulti:

- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
- c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
- d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

41.3 Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori devono figurare anche sul sito informatico della società.

41.4 L'organo amministrativo provvede - almeno una volta l'anno - a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e una sintetica informativa sull'andamento della società.

Articolo 42

Bilancio e utili

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

42.2 L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a. 5% al fondo di riserva legale, sino a che questo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b. il resto, agli azionisti, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi prelevamenti speciali a favore della riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio una parte di tali utili.

42.3 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse della Società.

42.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società.

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

43.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

43.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a. il numero dei liquidatori;

b. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c. a chi spetta la rappresentanza della società;

d. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio;

f. la retribuzione del liquidatore o dei liquidatori.

Articolo 44

Foro competente

44.1. Per ogni controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, nonché relativa al rapporto sociale, sarà competente il Foro di Alessandria.

Articolo 45

45.1. Per quanto eventualmente non è previsto nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile.

F.to: MOLINA ROBERTO

LUCIANO MARIANO notaio